



Riconoscimento di debito: nuova scrittura anti accertamenti dell’Agenzia delle Entrate

Autore : Paolo Florio

Data: 22/03/2015

Fisco e Agenzia delle Entrate: se, a suo tempo, non si è firmata la scrittura privata per giustificare il prestito tra familiari, per evitare un controllo da spesometro, redditometro o accertamento bancario è sempre possibile ricorrere dopo ad un altro strumento giuridico.

Prestiti tra familiari: un problema diventato “incandescente” perché, stando agli ultimi dati, gli **accertamenti fiscali** non risparmiano neanche coloro che, dopo aver ottenuto in prestito da un parente una somma di denaro, la spendano, facendo così suonare la spia rossa del “**redditometro**” o dello “**spesometro**”. E questo perché il fisco sa già in partenza le nostre possibilità economiche e un acquisto di consistenza superiore al nostro tenore di vita, per come indicato nella dichiarazione dei redditi, diventa subito **sospetto**.

Di questo abbiamo già parlato in due articoli che vi suggeriamo di andare a leggere: [“**Attenzione ai prestiti tra familiari: necessario giustificare il denaro**”](#) e [“**Prestito tra familiari: contro l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, la scrittura da firmare**”](#).



In tali articoli suggerivamo, prima di effettuare un passaggio di denaro tra parenti, un modello di **scrittura privata** da produrre eventualmente al fisco nel caso in cui ci vengano chieste spiegazioni sulla provenienza di tali disponibilità.

Ma che succede a chi non ha avuto l'accortezza, all'epoca dello scambio del denaro, di redigere tale documento? È di questo che parleremo in questo articolo.

Una via di "salvezza" c'è. E si tratta della dichiarazione di "**riconoscimento di debito**". Essa può costituire un valido documento da opporre all'Agenzia delle Entrate nel caso di **controlli fiscali**. Vediamo perché.

Tutti i più moderni sistemi di accertamento fiscale come lo **spesometro**, il **redditometro** e gli **accertamenti bancari** si fondano, sostanzialmente, sulla sproporzione tra quanto il contribuente spende e quanto dallo stesso dichiarato ai fini reddituali. Oramai il fisco controlla non quanto **dichiariamo**, ma quanto **spendiamo** o **investiamo**, poiché questo rappresenta, al netto dei debiti contratti, la nostra effettiva capacità di contribuire all'**Erario**.

In alcuni casi però, si crea una forbice tra tali due elementi che non è dovuta ad alcuna **evasione**, ma deriva dalla disponibilità del contribuente di maggiori somme derivanti da **regali** o **prestiti familiari**, anche da parte di soggetti estranei al nucleo familiare (ad esempio un amico, il convivente o il fidanzato, etc.): si pensi ad esempio alle rate del finanziamento per l'acquisto dell'auto pagata dai genitori, ai prestiti richiesti tra amici, ecc.

Chi è prudente, saprà già che anche il trasferimento di poche centinaia di euro deve essere "giustificabile" all'Agenzia delle Entrate e, allora, si cautererà con la scrittura privata indicata nell'articolo "[Prestito tra familiari: contro l'accertamento dell'Agenzia Entrate, la scrittura da firmare](#)". Ma cosa fare se il prestito è già stato effettuato senza **alcuna scrittura privata** ed ora l'Agenzia delle Entrate chiede spiegazioni?



È possibile ricorrere alla **dichiarazione unilaterale di riconoscimento di debito** chiamata anche “**ricognizione di debito**” e regolata dal codice civile [1].

La dichiarazione di riconoscimento di debito consiste in quell’atto con cui un soggetto dichiara di essere **debitore** di un altro soggetto, accompagnato in alcuni con l’impegno da parte del debitore di pagare la somma prestata al creditore (la cosiddetta promessa di pagamento).

La legge stabilisce che il **riconoscimento di debito** non determina un obbligo di pagamento, ma ha un importante effetto ai fini del giudizio: costituisce, infatti, uno strumento di **inversione dell’onere della prova**; in parole più semplici, è il debitore a dover dimostrare il contrario rispetto a quanto dichiarato.

Ne deriva che tale dichiarazione ha comunque una sua validità nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in caso di accertamento e nel processo tributario, dove, seppure non è ammessa la prova testimoniale, potrà costituire comunque un documento per **convincere il giudice tributario** che non trattasi di “nero” o “evasione” ed obbligando l’Agenzia delle Entrate a contestare, con solide motivazioni, il contenuto della dichiarazione.

Pertanto, è sempre consigliabile consegnare tale documento, nell’ambito del contraddittorio amministrativo, all’Agenzia delle Entrate, anche se la stessa ha già comunicato di non accettarlo come giustificazioni: potrà essere utile in sede di giudizio.

È doveroso, tuttavia, precisare come la dichiarazione deve essere **veritiera** ossia corrispondere sempre a verità, evitando l’utilizzo della stessa per fatti non corrispondenti al vero, anche in considerazione delle responsabilità penali che da ciò potrebbero derivare.



È opportuno, infine, verificare che il soggetto che ha prestato la somma possa, a sua volta, **giustificare tale prestito** con i propri redditi e, nel caso di movimenti tracciabili, possa fornirne prova specifica (per esempio un bonifico, un assegno, ecc.).

Nel caso, invece, di **movimenti per contanti** sarà sempre necessario accertare il rispetto delle normativa in materia di antiriciclaggio in ordine alle soglie previste tempo per tempo per i pagamenti in contanti.

Per dare maggiore validità alla dichiarazione è infine necessario che la stessa sia predisposta e sottoscritta innanzi un notaio o come dichiarazione sostitutiva di notorietà autenticata in Comune.

L'ATTO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO

L'atto di riconoscimento di debito è una dichiarazione unilaterale che per legge non può far nascere un'obbligazione: per il codice civile questa dichiarazione non ha, infatti, effetti sostanziali ma ha soltanto un **effetto processuale**. Precisamente agevola il creditore nel giudizio non dovendo provare i fatti costitutivi del proprio diritto, cioè da dove deriva il suo credito e perché è sorto. Questo significa che a fronte di una dichiarazione di riconoscimento di debito, non è più il creditore a dover provare l'esistenza del credito (come normalmente avviene) ma è il debitore che deve provare l'inesistenza del credito.

FORMULA FACSIMILE

DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto in prestito da



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

_____, in data __/__/__, la somma di euro____,___ (*somma in lettere*)

Pertanto riconosce di essere debitore nei confronti di _____ per la somma di euro ____ ,__ (somma in lettere) e si obbliga a restituire il detto importo entro il __/__/__, senza interessi.

Luogo e data

Firma

Note:

[1] Art. 1988 cod. civ.

Autore immagine: 123rf com